



**IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO**  
**Sezione Nona Civile**

nella causa 9527/2023 promossa da:

[REDACTED]  
nata in PERU' in data 10/08/2003

rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Praticò

ricorrente

**CONTRO**

Ministero dell'Interno – Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale in Torino

resistente

con l'intervento del Pubblico Ministero

Il Collegio, nella seguente composizione:

Alessandra Aragno	Presidente
Tiziana De Fazio	Giudice
Fabrizio Alessandria	Giudice Rel. Est.

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Ai sensi degli artt. **35 e 35 bis d.lgs. 25/2008** (*“Attuazione della Direttiva 2005/85/Ce recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato”*) come modificato/introdotta dal **D.L. 13/2017** convertito in **L. 46/2017**;

Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della protezione internazionale in Torino.

## **PREMESSE IN FATTO**

Con ricorso tempestivamente depositato [REDACTED] ha proposto impugnazione avverso il provvedimento in epigrafe indicato, chiedendo al Tribunale di riconoscere in suo favore in via principale la protezione sussidiaria e, in subordine, il rilascio di permesso di soggiorno per protezione umanitaria/protezione speciale.

La Commissione Territoriale si è costituita in giudizio mediante proprio funzionario e ha inoltrato in via telematica gli atti della procedura amministrativa.

Il Pubblico Ministero ha concluso come da parere in atti, chiedendo il rigetto del ricorso.

Il Collegio ha fissato udienza davanti al giudice delegato al 19.11.2024 e, all'esito, il fascicolo è stato rimesso al Collegio per la decisione.

## **MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. Presentata domanda per il riconoscimento della protezione internazionale, in sede di audizioni davanti alla Commissione Territoriale, come da verbale in atti, la richiedente ha dichiarato di essere nata e cresciuta nell'area di Huancayo (Perù); di essere di religione cristiana; di aver studiato per undici anni e di aver lavorato come fruttivendola ed estetista; di aver vissuto con la nonna paterna, in quanto sin dall'adolescenza ha tagliato ogni rapporto con i genitori e il fratello e che i familiari vivono nell'area di Huancayo.

La richiedente, durante l'audizione dinanzi alla Commissione Territoriale, ha dichiarato di aver lasciato il Perù nel 2022 per perseguire migliori opportunità di studio e lavoro, nonché per lasciarsi alle spalle un doloroso vissuto di violenza e abuso familiare subito durante l'infanzia e l'adolescenza. Al riguardo, la richiedente ha dichiarato che, nei primi anni di vita, veniva abbandonata dalla madre e, dopo essere stata presentata una denuncia, veniva cresciuta dalla nonna paterna. Il padre, poiché lavorava lontano, visitava sporadicamente la richiedente; tuttavia, una volta rientrato a Huancayo, portava la richiedente a vivere presso la sua abitazione. Nel corso della convivenza con il padre [REDACTED] subiva numerosi abusi fisici e psicologici, in quanto il padre era dedito al consumo di alcolici. La richiedente, inoltre, assisteva alle violenze che il padre perpetrava nei confronti delle sue compagne. Alla luce di questa situazione, la richiedente, verso i quattordici anni, decideva di rintracciare la madre e provare ad andare a vivere con lei [REDACTED] viveva circa due mesi con la madre, la quale conviveva con un'altra figlia e lavorava in un night club. Al riguardo, la madre della richiedente insisteva affinché la stessa richiedente, ancora minorenne, andasse a lavorare con lei nel night club. La richiedente rifiutava tale proposta, trovava un lavoro come fruttivendola e andava a vivere nuovamente con la nonna paterna. Da quel momento, la richiedente perdeva

ogni contatto con la madre, mentre riceveva delle visite sporadiche da parte del padre. Nel corso di queste visite, [REDACTED] continuava a subire abusi, in particolare verbali. La nonna della richiedente, vista la situazione, tentava di parlare con il figlio ma la questione non veniva risolta. La richiedente iniziava a condurre una vita sregolata ed iniziava ad abusare di bevande alcoliche. Alla luce di questa situazione, la nonna consigliava a [REDACTED] di lasciare il Paese e, nel 2022, riusciva a raggiungere una sua cugina residente a Torino, già titolare dello status di rifugiato.

In caso di rientro in Perù, la richiedente ha testualmente dichiarato: *“temo di tornare a vivere quello che ho vissuto prima ... l'unica paura che ho è vivere i maltrattamenti che ho vissuto in passato”* (cfr. pag. 6 e 7 verbale audizione).

**2.** Con provvedimento del 22.3.2023 la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Torino ha ritenuto credibili gli elementi relativi ai dichiarati motivi di espatrio, ma ha rigettato la relativa domanda di protezione, in quanto ha ritenuto non attuale il timore espresso dalla richiedente in caso di rientro in Perù.

Avverso la suddetta decisione la ricorrente ha proposto impugnazione avanti a questo Tribunale.

**3.** Nel merito, venendo all'esame dei presupposti per la concessione dell'invocata protezione internazionale, occorre rammentare che, a norma dell'art. 2 lett. e) D.Lgs. 251/2007, è *“rifugiato”* il *“cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni suindicate e non può, o a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'art. 10”*.

Gli atti di persecuzione possono assumere la forma di *“atti di violenza fisica o psichica”* (art. 7, co. 2 lett. a) D.Lgs. 251/07).

L'art. 8 D.Lgs. 251/2007 prevede che gli atti di persecuzione rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato debbano essere riconducibili a motivi *“tipici”*, quali quelli relativi alla *“razza”*, alla *“religione”*, alla *“nazionalità”*, al *“particolare gruppo sociale”* e all'*“opinione politica”* come definiti dalla norma citata.

**3.1.** Ritiene il Collegio di condividere la valutazione formulata in prima battuta dalla Commissione Territoriale in merito agli elementi relativi ai motivi di espatrio, in particolare con riferimento alle violenze e abusi, ritenendo credibili le dichiarazioni in merito.

Tuttavia, la valutazione effettuata dalla Commissione Territoriale va riformata con riferimento alla pretesa non attualità del timore espresso dalla richiedente in caso di rientro in Perù.

La vicenda narrata dalla richiedente, come detto considerata credibile dalla medesima Commissione Territoriale, evidenzia infatti la sussistenza di una persecuzione a causa della sua appartenenza al particolare gruppo sociale delle donne vittima di violenza di genere. Al riguardo, si rileva come la richiedente abbia fornito in modo dettagliato tutte le risposte alle domande che le sono state poste dalla Commissione Territoriale.

La richiedente, al riguardo, ha dettagliatamente riferito gli abusi e le violenze psicologiche subite in particolare dal padre (cfr. pag. 5 verbale audizione, in cui si fa riferimento alle violenze verbali perpetrate nei suoi confronti dal padre, nonché degli episodi di violenza fisica che lo stesso praticava nei confronti delle sue compagne a cui la stessa richiedente era costretta ad assistere). Inoltre, la stessa decisione della richiedente di lasciare il Paese, su consiglio della nonna paterna, è coerente con il timore riferito, nel senso che si tratta di una decisione evidentemente fonte di sofferenza, che trova una sua logica motivazione proprio negli abusi e violenza subite dal padre, nonché tra l'altro dall'abbandono subito dalla madre (cfr. referto psicologico peruviano).

Le violenze e gli abusi subiti dall'istante trovano conferma nelle ricerche COI più aggiornate sul tema, che di seguito vengono riportate.

Secondo le Nazioni Unite, una donna su tre in Perù subisce probabilmente violenze fisiche e/o sessuali da parte di un partner intimo o da parte di familiari nel corso della propria vita. La violenza contro le donne è la forma di violenza più diffusa in Perù e si verifica in tutte le regioni, i livelli di reddito, i livelli di istruzione e le fasce d'età. Le conseguenze della violenza contro le donne sono di vasta portata, comprese ferite fisiche e psicologiche o addirittura la morte, nonché ampi costi sociali ed economici. La violenza diventa spesso una barriera che impedisce alle donne e alle ragazze di partecipare pienamente alla vita sociale ed economica delle loro comunità<sup>1</sup>.

In una società con ruoli di genere, profondamente interiorizzati che portano a rapporti di potere ineguali tra uomini e donne, la violenza è spesso tollerata e persino giustificata nelle famiglie. Nel 2019, nel Paese sono stati segnalati oltre 200.000 casi di violenza domestica, uno dei tassi più alti dell'America Latina. Secondo Stephany Orihuela, specialista in protezione dell'infanzia e psicologa, le donne peruviane nella maggior parte dei casi assistono

---

<sup>1</sup> World Bank, Combating Gender-Based Violence in Peru: Increasing Awareness and Resources to Prevent Violence Against Women, 13 aprile 2021, <https://www.worldbank.org/en/results/2021/04/13/combating-gender-based-violence-in-peru-increasing-awareness-and-resources-to-prevent-violence-against-women>.

ad episodi di violenza nelle loro case, considerandola normale. Tale pensiero, secondo Orihuela, porta alla sottomissione, all'incapacità di agire, alla bassa autostima ed alla mancanza di consapevolezza di ciò che sta accadendo. Inoltre, a causa della pandemia e del conseguente obbligo di rimanere nelle proprie case per i limiti imposti, il livello di violenza domestica è aumentato. Tra il 10 marzo ed il 10 maggio 2020, infatti, la linea nazionale di assistenza telefonica ha ricevuto più di 30.000 chiamate relative a casi di violenza domestica,<sup>2</sup> numeri che salgono a 104.000 se si considera il periodo fino a luglio<sup>3</sup>. Proprio a causa dei lockdown in gran parte del mondo nel 2020, le Nazioni Unite ad aprile hanno evidenziato il problema di una 'pandemia ombra', vale a dire un aumento globale della violenza, in particolare violenza domestica, contro donne e ragazze. Il Perù ha registrato un aumento delle segnalazioni di donne scomparse dopo aver allentato alcune delle restrizioni sulla pandemia all'inizio di luglio 2020. Tuttavia, esperti del settore hanno notato come sia impossibile sapere con certezza il destino delle donne dichiarate scomparse, considerato che il Perù non dispone di un database nazionale aggiornato per rintracciare le donne scomparse, nonostante via sia una legge, in vigore dal 2003, che ne preveda la creazione. L'avvocata peruviana del Flora Tristan Center for the Peruvian Woman Clea Guerra Romero, ha sottolineato che, sebbene la pandemia abbia riportato la questione della violenza contro donne e ragazze nell'agenda politica, ha reso più difficile per le vittime di quella violenza ottenere dal governo i servizi di salute fisica e mentale di cui hanno bisogno, dal momento che la maggior parte dei servizi sanitari si sono concentrati sulla cura del COVID. Il governo peruviano gestisce centri di emergenza per le donne (Centros Emergencia Mujer, o CEM), che offrono assistenza legale e consulenza alle vittime di violenza, ma, secondo una lavoratrice di uno di questi centri, in pratica gli stessi non sono stati in grado di fare molto, se non per i casi più gravi<sup>4</sup>.

Non è dunque condivisibile la valutazione della Commissione circa la decisione della richiedente di non rivolgersi alle autorità competenti del Paese di origine, nonché – considerata l'ormai età adulta – di non allontanarsi definitivamente dall'ambiente familiare. Al riguardo, giova rilevare come la richiedente non si sia rivolta alle autorità competenti per la mancanza di sfiducia del loro operato. Anche questa parte del racconto risulta coerente sia internamente sia esternamente.

---

<sup>2</sup> A. Kaiser, Domestic violence: An ongoing threat in Peru, 20 maggio 2020, <https://www.sos-childrensvillages.org/news/domestic-violence-in-peru>.

<sup>3</sup> NPR, The Women Of Peru Are Suffering From A 'Shadow Pandemic', 10 settembre 2020, <https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2020/09/10/910737751/the-women-of-peru-are-suffering-from-a-shadow-pandemic?t=1661333762751>.

<sup>4</sup> NPR, The Women Of Peru Are Suffering From A 'Shadow Pandemic', 10 settembre 2020, <https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2020/09/10/910737751/the-women-of-peru-are-suffering-from-a-shadow-pandemic?t=1661333762751>.

Sul punto, le fonti consultate hanno evidenziato che nonostante in Perù siano state promulgate diverse leggi volte ad affrontare il problema della violenza contro donne e ragazze, in pratica mancano le infrastrutture. A livello pratico, ciò si traduce nella possibilità di denunciare le violenze, ma che nulla succederà, dal momento che la polizia non fa rispettare ordini restrittivi contro uomini denunciati per violenza domestica ed i casi di abusi fisici sono classificati come offese minori, non reati, a meno che la vittima non sia ritenuta abbastanza ferita da essere inabile per 10 giorni<sup>5</sup>.

Come emerge dalle COI sopra richiamate, sebbene, sul piano teorico, in Perù esistano strumenti adeguati alla lotta contro i maltrattamenti e la violenza domestica sulle donne, sul piano pratico, nonostante alcuni progressi, rimangono tuttavia gravi lacune e problematiche. Alla luce della mancata efficace implementazione di tali sistemi di protezione, quali ritardi nella raccolta di denunce, fondi limitati e difficoltà di accesso ai meccanismi di protezione ed assistenza alle vittime da parte del governo, se non nei casi reputati più gravi, nonché dell'attuale situazione pandemica, il Perù non appare idoneo a garantire protezione alle donne vittime di violenza<sup>6</sup>.

In conclusione, dunque, il racconto della richiedente reso nell'audizione davanti alla Commissione risulta nel complesso coerente – sia internamente, sia esternamente rispetto alle COI sopra richiamate – proprio in merito alle violenze e gli abusi subiti da parte del padre, nonché nell'impossibilità di ottenere protezione da parte delle autorità peruviane.

In aggiunta, la scelta di non rivolgersi alle autorità competenti può essere giustificata in ragione del timore che la richiedente ha nei confronti del padre, tanto è vero che la stessa richiedente ha iniziato ad abusare di alcool.

In questo contesto di estrema vulnerabilità, in cui emerge chiaramente una situazione passata di reiterate violenze psicologiche, si palesa concreta l'esposizione – in caso di ritorno in Perù – di subire tali forme di violenze e quindi, diversamente da quanto valutato dalla Commissione, fondato ed attuale il timore di persecuzione.

Pertanto, alla luce di quanto sin qui dedotto, merita accoglimento la domanda di riconoscimento di *status* di rifugiata.

Invero, sono stati allegati e provati – quantomeno in applicazione del principio del ragionevole dubbio *ex art. 3 c. 5 d.lgs. 251/07* – episodi qualificabili come atti di persecuzione

---

<sup>5</sup> NPR, The Women Of Peru Are Suffering From A 'Shadow Pandemic', 10 settembre 2020, <https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2020/09/10/910737751/the-women-of-peru-are-suffering-from-a-shadow-pandemic?t=1661333762751>.

<sup>6</sup> NPR, The Women Of Peru Are Suffering From A 'Shadow Pandemic', 10 settembre 2020, <https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2020/09/10/910737751/the-women-of-peru-are-suffering-from-a-shadow-pandemic?t=1661333762751>.

in danno della Richiedente, secondo la definizione di cui all'art. 7 stesso d. lgs. n. 251/2007. In particolare, la richiedente appartiene al particolare gruppo sociale delle donne vittime di violenza di genere.

Ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. b) della Convenzione del Consiglio di Europa sulla prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, sottoscritta ad Istanbul e resa esecutiva in Italia con L. n. 77/2013, *“l'espressione **“violenza domestica”** designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivide o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima”*. La Convenzione, inoltre, prevede che le Parti contraenti adottino *“le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la violenza contro le donne basata sul genere possa essere riconosciuta come una forma di persecuzione ai sensi dell'articolo 1, A (2) della Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951 e come una forma di grave pregiudizio che dia luogo a una protezione complementare / sussidiaria”*<sup>7</sup>. La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 30360 del 2021, si è espressa recentemente riguardo un caso analogo, concernente una richiedente proveniente dalla Georgia, ribadendo che *“la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che gli atti di violenza domestica, così come intesi dalla Convenzione citata, quali limitazioni al godimento dei diritti umani fondamentali, sono riconducibili all'ambito dei trattamenti inumani o degradanti considerati dall'art. 14, lett. b) d.lgs. n. 251/2007 ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, qualora risulti che le autorità statuali non contrastino tali condotte o non forniscano protezione contro di esse, essendo frutto di regole consuetudinarie locali. Ne consegue che, anche ove tali atti siano posti in essere da soggetti non statuali, come l'ex coniuge della ricorrente, è onere del giudice verificare ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 251/2007 se lo Stato di origine sia in grado di offrire alla donna adeguata protezione (Cass., Sez. 1, n. 23017/2020; Cass., Sez. 6-1, n. 12333/2017)”*. In una più recente pronuncia, riguardante un caso di violenza domestica di una donna in Marocco, la Corte di Cassazione ha, inoltre, evidenziato che *“pur se la definizione di rifugiato di cui agli artt. 1 A (2) della Convenzione di Ginevra del 1951 e 2 comma 1 lett e) D.Lgs 251/2007 non preveda espressamente l'appartenenza di genere tra le cause di persecuzione, una prima integrazione della disciplina sull'asilo in relazione al genere è stata fornita dalle Linee guida dell'UNHCR sulla persecuzione di genere nel*

---

<sup>7</sup> Consiglio d'Europa, Serie dei Trattati del Consiglio d'Europa – N° 210, Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, Istanbul, 11 maggio 2011, Traduzione non ufficiale, <https://rm.coe.int/16806b0686>.



*contesto dell'articolo 1° (2) della Convenzione del 1951, con le quali si evidenzia la **necessità di interpretare la disciplina dell'asilo anche in un'ottica di genere, che deve essere inteso, a giudizio di questo collegio, come status di appartenenza sociale, economica e culturale e non come grossolana differenziazione soltanto biologica e chimica tra sessi opposti; con la conseguenza che l'appartenenza di genere ben possa (ed anzi debba) essere considerata, in determinate condizioni, come riferibile "ad un particolare gruppo sociale" che può essere oggetto di persecuzioni già ai sensi dell'art. 1 A (2) della Convenzione di Ginevra**" (Cass. Civile Ord. Sez. L Num. 24272 Anno 2022, 04/08/2022).*

L'accoglimento della domanda principale rende superfluo l'esame di ogni ulteriore domanda formulata in via subordinata.

4. Nulla in punto spese, essendo la richiedente vittoriosa ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:

- **accoglie** il ricorso in ordine alla domanda principale e, per l'effetto, **dichiara** che  nata in PERU' il 10/08/2003 (C.U.I. ) , ha diritto allo *status* di rifugiato;
- **nulla** sulle spese di lite.

Manda alla Cancelleria di notificare alla ricorrente il presente decreto e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 25/11/2024

Il Giudice estensore  
Fabrizio Alessandria

Il Presidente  
Alessandra Aragno